

**CITTA’ di A P R I L I A**

(Provincia di LATINA)

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34 articolo 17 – bis “Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”.

**PREMESSO**

* che l’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia, prevedendo la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di **interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio**;
* che l’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’**annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, di importo residuo fino a mille euro, mentre per quanto riguarda gli **enti creditori diversi dalle amministrazioni statali,** dalle **agenzie fiscali** edagli **enti pubblici previdenziali**, possano stabilire di **non applicare tali disposizioni** e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il **31 gennaio 2023**;
* Che l’articolo 17 – bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con Legge 26 maggio 2023, n. 56 ha attribuito agli enti territoriali la facoltà, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai sogetti iscritti nell’apposito albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la possibilità di deliberare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’applicazione dei seguenti istituti di definizione agevolata:
1. l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro;
2. la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022;

**PRESO ATTO**

* che la facoltà prevista dall’articolo 17 – bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con Legge 26 maggio 2023, n. 56 si applica anche ai Comuni che riscuotono direttamente le proprie entrate attraverso lo strumento dell’ **ingiunzione fiscale** di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante **avviso di accertamento esecutivo** di cui all’articolo 1, commi 792 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
* che il riferimento al 30 giugno 2022 per la definizione agevolata nel caso di ingiunzione di pagamento deve riguardare la data di emisione risultante da data certa, mentre nel caso di avviso di accertamento esecutivo si fa riferimento agli atti che al 30 giugno 2022 sono divenuti definitivi ai fini dell’attivazione della riscossione coattiva quella data;

**RILEVATO**

* che il Comune di Aprilia ai fini della riscossione coattiva delle proprie entrate non si avvale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ne di soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscuotendo direttamente attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del comunali di natura tributaria non si avvale dell’ingiunzione fiscale dicu cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e dell’avviso di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, commi 792 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**CONSIDERATO**

* che priorità dell’azione amministrativa, in tema di tenuta e potenziamento dei saldi di finanza pubblica, passa necessariamente attraverso una capillare azione sui tributi pregressi capace di dare certezza ai dati contabili e velocizzare la cassa corrente dell’Ente;
* che appare opportuno che il Comune di Aprilia sfrutti la facolta prevista dall’articolo 17 – bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 covertito con Legge 26 marzo 2023, n. 56 per indubbie ragioni di cassa e per ridurre probabili contenziosi;

**TENUTO CONTO**

* che in caso di adesione alla definizione agevolata il Comune di Aprilia deve adottare, nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 apposito Regolamento Comunale al fine di disciplinare: a) il numero di rate e scadenze; b) modalità con cui il debitore manifesta la volontà di usura la definizione agevolata; c) termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate; d) termini entro il quale va comunicato ai debitori l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;
* che il regolamento comunale deve essere approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29/05/2023) ovverno entro e non oltre il 30 luglio 2023

**DATO ATTO**

* Che il punto 3.7..1. dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – “Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria”, prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

**VISTO**

* l’articolo 17 – bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con Legge 26 maggio 2023, n. 56 che disciplina la facoltà dei comuni di aderire alla definizione agevolata;
* l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del comune in tema di entrate, anche tributarie;

**DELIBERA**

* di **richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di deliberazione;
* di **approvare**, lo schema di Regolamento di cui all’Allegato “A”, della presente proposta di deliberazione per formane parte integrale e sostanziale;
* di **pubblicare** il relativo avviso, così come prevede la norma in oggetto, entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento.



C I T T A’ D I A P R I L I A

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUALI AI SENSI DELL’ART. 17 – bis D.L. 30 marzo 2023, n. 34 convertito in Legge 26 maggio 2023, n. 56

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione l’articolo 17 – bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con Legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina la defiznione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificati alla data del 31 dicembre 2022 e di avvisi di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, commi 792 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 2022.
2. Sono ammesse alla definizione agevolata, a titolo esemplificativo, le seguenti entrate oggetto degli atti di cui al precedente comma 1:
3. tutte le entrate di natura tributaria: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI, TARES, TOSAP, COSAP;
4. tutte le altre entrate patrimoniali dell’Ente: canoni, tariffe per il godimento di servizi, oneri di urbanizzazione;
5. le entrate relative a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, con le limitazioni di cui al successivo articolo 2, comma 2.

**Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse a seguito della emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 696 notificate entro il 31 dicembre 2022 o a seguito di avviso di accertamento esecutivo di cui al all’articolo 1, commi 792 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 divenuto definitivo alla data del 31 dicembre 2022, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
2. le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
3. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera;
4. le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento e dell’avviso di accertamento esecutivo;
5. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
6. Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore deve presentare al comune di Aprilia in quanto soggetto che ha emesso l’ingiunzione di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo, apposita istanza entro il 30 settembre 2023, utilizzanto solo ed esclusivamente la modulistica predisposta dall’amministrazione comunale e scaricabile dai sito istituzionale.
2. L’isttanza, da compliare in ogni sua parte, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto quali il cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto nonché il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, entro i limiti e secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. Nell’istanza deve essere indicata altresì l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con la corresponsione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione comunale di Aprilia.

**Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune comunica l’accogliemento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune, comunica entro 30 novembre 2023 ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
2. Le rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di sessanta, in base a quanto richiesto dal debitore, non potranno superare la scadenza del 31 dicembre 2028. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali a decorrere dal giorno successivo al pagamento della prima rata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito tra quelli indicati nell’ingiunzione di pagamento.

**Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione**

1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli atti di cui al precedente articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammonare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione della stessa istanza.

**Articolo 6 – Modalità di versamento delle somme dovute**

1. Le somme dovute dovranno essere versate con rata unica entro il 31 marzo 2024 oppure usufruendo della rateizzazione nel numero massi di 60 rate mensili a partire dal 31 dicembre 2023, fermo restando che il pagamento deve essere completato entro il 31 gennaio 2029.
2. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata deve essere effettuato secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui all’articolo 4.

**Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

**Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

**Articolo 9 – Procedure cautelative ed escutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, e non può altresi proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignoarati.

**Articolo 10 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento acquista immediata efficacia a decorrere dalla sua approvazione da parte dell’organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 17 – bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con Legge 26 maggio 2023, n. 56.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato entro 30 giorni dalla data di adozione sul sito istituzionale del Comune di Aprilia e ne verrà data ampia diffusione di informazione.